della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino

STATUTO

della

CASSA DI COMPENSAZIONE PER ASSEGNI FAMILIARI DELLA CC-TI – CAMERA DI COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEI SERVIZI DEL CANTONE TICINO

I. Nome, sede, scopo

Art. 1.

Sotto la denominazione "Cassa assegni familiari della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino (in seguito CAF Cc-Ti)" è costituita un'associazione a norma degli articoli 60 e ss. del Codice civile svizzero.

Sede della CAF Cc-Ti è Lugano, Corso Elvezia 16.

La CAF Cc-Ti ha per scopo di soddisfare gli obblighi contemplati dalla legislazione federale e cantonale sugli assegni familiari.

La gestione della CAF Cc-Ti è separata e indipendente rispetto alla Camera di commercio dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

II. Affiliazione

Art. 2.

Possono far parte della CAF Cc-Ti i membri della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino.

Eccezionalmente l'Assemblea generale della CAF Cc-Ti può ammettere, secondo il suo libero giudizio anche altri enti o persone del ramo che non fanno parte della Cc-Ti.

L'uscita dalla CAF Cc-Ti è possibile per la fine di ogni anno civile, purché sia notificata entro il 31 agosto mediante lettera raccomandata.

Le dimissioni dalla Cc-Ti non implicano le dimissioni dalla CAF Cc-Ti.

III. Organi

Art. 3.

Gli organi della CAF Cc-Ti sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) il Gerente
- d) l'Ufficio di revisione

Cassa assegni familiari della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino
Corso Elvezia 16 • CH—6901 Lugano • tel. +41 91 911 51 22 • fax +41 91 911 51 12 • caf@cci.ch • C.c.p. 69-2494-3

della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino

Art. 4.

L'Assemblea si compone di tutti gli affiliati della CAF Cc-Ti. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno e potrà essere convocata straordinariamente a richiesta del Comitato o di un quinto dei membri.

L'Assemblea decide validamente qualunque sia il numero dei membri presenti, a semplice maggioranza dei votanti. Ogni affiliato ha diritto a un voto ed è possibile conferire procura a terzi. Resta riservato l'art. 25 del presente statuto (scioglimento). In caso di parità di voti decide il voto del Presidente.

Art. 5.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea generale:

- a) l'approvazione dei conti annuali e del rapporto di gestione;
- b) la nomina del Comitato e dell'Ufficio di revisione;
- c) la determinazione dei contributi;
- d) la revisione dello Statuto:
- e) lo scioglimento della CAF Cc-Ti o la sua fusione con altre casse;
- f) l'eventuale ammissione di membri che non sono soci Cc-Ti.

Art. 6.

Il Comitato si compone di 6 membri, designati annualmente dall'Assemblea.

I membri di Comitato sono sempre rieleggibili.

Il Gerente della CAF Cc-Ti funziona da segretario e redigerà i verbali.

Il Comitato si riunisce secondo il bisogno, su convocazione del Presidente o a richiesta di 2 membri

Il Gerente ha diritto di voto consultivo.

Il Comitato nomina il Presidente nel proprio seno.

Art. 7.

Il Comitato vigila sulla gestione e sulla generale amministrazione della CAF Cc-Ti ed è competente a decidere su tutte le questioni che lo Statuto non deferisce ad altri organi.

<u>Art. 8.</u>

La gestione è affidata alla segreteria della Camera di commercio, dell'industria dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, la quale designerà un Gerente al suo interno.

Il Gerente ha i seguenti compiti:

- a) amministra la CAF Cc-Ti e ne tiene la contabilità;
- b) incassa e verifica i contributi;
- c) analizza le richieste degli assegni familiari ed emana le relative decisioni;
- d) esegue i necessari controlli sugli affiliati, previa intesa con il Comitato e nel rispetto delle normative legali;
- e) esegue tutti gli altri compiti che gli sono commessi dall'Assemblea e dal Comitato, nonché quelli previsti dalla legge.

della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino

Art. 9.

L'Ufficio di revisione è nominato ogni anno dall'Assemblea e deve adempiere le condizioni fissate dalla legge.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 10.

I contributi sono dovuti conformemente alla legge cantonale e relative disposizioni esecutive. Il salario determinante per i contributi è quello determinante in materia AVS.

Art. 11.

L'Assemblea stabilirà ogni anno:

- a) L'aliquota contributiva destinata al finanziamento degli assegni e alla costituzione delle riserve;
- b) il contributo destinato alla copertura delle spese di amministrazione.

Art. 12.

Gli assegni sono anticipati mensilmente dal datore di lavoro, in conformità alle disposizioni di legge. La CAF Cc-Ti fa luogo al loro accreditamento ai suoi membri almeno una volta all'anno.

Art. 13.

Il patrimonio della CAF Cc-Til è di esclusiva proprietà di quest'ultima.

All'infuori dei loro diritti statutari, i membri non possono far valere alcuna pretesa personale sul patrimonio della CAF Cc-Ti. Gli impegni della CAF Cc-Ti sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio, riservato il rispetto del limite minimo della riserva di fluttuazione, ad esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 14.

Eventuali eccedenze d'esercizio saranno devolute al fondo di riserva.

<u>Art. 15.</u>

Con riserva delle competenze statutarie assegnate a singoli organi, la CAF Cc-Ti è vincolata di fronte ai terzi dalla firma congiunta del Presidente e del Gerente.

Art. 16.

Il periodo di gestione annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino

V. Obblighi d'informazione, controlli, multe d'ordine

Art. 17.

I membri si obbligano a trasmettere alla CAF Cc-Ti tutte le informazioni necessarie per un'ordinata gestione, in particolare le richieste degli assegni familiari e i relativi allegati presentati dai loro collaboratori, nonché la massa salariale soggetta ad imposizione AVS sulla quale verranno calcolati i contributi.

Art. 18.

Ogni salariato avente diritto agli assegni e ogni imprenditore sono obbligati a informare il Gerente di tutte le mutazioni suscettibili di influire sul diritto agli assegni.

Art. 19.

Servono di base per il riconoscimento degli assegni i moduli approvati dal Comitato della CAF Cc-Ti e i relativi allegati.

Art. 20.

Il Gerente ha il compito di sottoporre i datori di lavoro affiliati a regolari controlli, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni legali ed in particolare il rispetto delle disposizioni legate al pagamento dei contributi e delle prescrizioni nel settore delle prestazioni.

Art. 21.

In materia di multe d'ordine faranno stato le disposizioni emanate dalle leggi federali e cantonali per i propri incombenti dalla Cassa cantonale.

Art. 22.

Conformemente all'art. 52 LAVS, i datori di lavoro affiliati devono risarcire eventuali danni causati alla CAF Cc-Ti violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni in vigore.

Art. 23.

Tutte le persone che partecipano alla gestione della CAF Cc-Ti devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

VI. Revisione dello Statuto e scioglimento

Art. 24.

L'Assemblea può modificare il presente Statuto a semplice maggioranza dei membri presenti, sempre che le proposte di revisione siano state notificate ai membri con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del cantone Ticino

Art. 25.

La CAF Cc-Ti potrà essere sciolta solo per decisione dei 2/3 dei membri presenti. La destinazione del patrimonio e della riserva di fluttuazione della CAF Cc-Ti sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni legali.

Art. 26.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni fissate dalle leggi federali e cantonali in materia di assegni familiari.

* * *

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del 9 dicembre 2009 e sostituisce quello del 01.01.1987.

Esso entra in vigore retroattivamente al 01.01.2009.